

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.: sanzione autonoma e cumulabile con la responsabilità aggravata dei commi 1 e 2; irrilevanza di colpa e dolo

La condanna ex [art. 96 c.p.c., comma 3](#), applicabile d'ufficio in tutti i casi di [soccumbenza](#), configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex [art. 96 c.p.c., commi 1 e 2](#) e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'[abuso dello strumento processuale](#); la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

NDR: per tale principio si veda Cass. 27623/2017; in argomento si veda altresì [Cass. SSUU 16601/2017](#) (nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"; nella motivazione della sentenza, l'art. 96 c.p.c., u.c., è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza). Per approfondimenti, si vedano tutti i contributi in Rivista in tema di [danni punitivi](#).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.9.2018, n. 23475

...omissis...

Ritenuto

1. La società X SRL ricorre, a mezzo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, ed affidandosi a due motivi, per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che, ex art. 669 bis c.p.c., aveva dichiarato l'inefficacia del precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale che aveva statuito la cessazione del contratto di locazione fra le parti, avente per oggetto un immobile *omissis* e ne aveva ordinato il rilascio: per ciò che interessa in questa sede, il provvedimento oggetto del ricorso in esame era stato dichiarato inefficace in quanto, imposto contestualmente il pagamento di una cauzione di Euro 30.000,00, essa veniva prestata dalla odierna ricorrente con garanzia fideiussoria a prima richiesta accesa erroneamente in favore della Cancelleria della Corte d'appello e non della controparte.
2. Hanno resistito gli intimati Y SPA, depositando anche memoria; nonché l'Agenzia del Demanio e la società *Omissis* SRL.
3. La ricorrente ha depositato tardivamente memoria con cui chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato:

1. Con il primo motivo, la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 669-novies c.p.c. e l'illegittimità dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Roma per "profili inerenti alla prestazione della cauzione".
 - 1.1. Con il secondo motivo, deduce, "in via subordinata", ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, nonché l'illegittimità dell'ordinanza inibitoria per i profili inerenti " alla sussistenza di errore non imputabile a X SRL/errore scusabile, e conseguente istanza di rimessione in termini".
 2. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che viene richiesta la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma, dichiarativa di inefficacia del provvedimento della medesima Corte che aveva statuito la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale, per la mancata prestazione di idonea cauzione, si osserva che detto provvedimento è privo di carattere definitivo e decisorio e che, pertanto, non può essere oggetto del ricorso in esame.
 - 2.1 Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con orientamento ormai consolidato che" il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale" (cfr. ex multis Cass. 2054/2017); ancora, che "è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., ancorchè affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluyente nel successivo giudizio di merito, o con l'art. 6 Cedu, essendo comunque garantita una duplice fase di tutela davanti a un'istanza nazionale" (cfr. Cass. 12229/2018).
 3. Nel caso in esame, il provvedimento dei giudici d'appello aveva palese natura interlocutoria essendo strettamente riferito a quello precedente¹ di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, condizionato dalla prestazione della cauzione indicata ed inutilmente accesa.

E vale solo la pena di rilevare che, ad ulteriore sostegno di quanto affermato, entrambe le parti hanno dato atto che successivamente al presente ricorso, la Corte territoriale ha definito l'appello (rigettandolo) proposto avverso la sentenza di cui è stata, a suo tempo, chiesta la sospensione dell'esecuzione, provvedimento nè decisorio nè definitivo proprio in quanto suscettibile di rivalutazione e modifica fino al momento della decisione di merito.

3.1. La memoria, ex art. 380 bis c.p.c., con cui viene chiesta dal ricorrente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, priva oltretutto di espressa rinuncia, è stata tardivamente depositata ed è pertanto inammissibile.

3.2. Non può, inoltre, essere accolta la domanda di liquidazione delle spese del terzo procedimento promosso da X SRL dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (RG 7507-3/2015) per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in quanto la richiesta attiene ad un procedimento diverso da quello in esame.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

4. Ricorrono, inoltre, i presupposti, per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

4.1. Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l'art. 96 c.p.c., u.c., è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

4.2. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter c.p.c., u.c., che ne esclude la invocabilità.

In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

4.3. Nel caso in esame, il ricorso è platealmente inammissibile in quanto è stato proposto avverso un provvedimento che non era caratterizzato dai requisiti (di definitività e decisorietà) necessari per essere oggetto di cassazione: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento

giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

Deve pertanto concludersi per la condanna della ricorrente, in accoglimento della richiesta di Y SGR Spa e, d'ufficio, per gli altri controricorrenti al pagamento in favore di ciascuno, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 2000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida per compensi in Euro 5200,00 in favore di Y SPA ed Euro 3000,00 in favore degli altri contro ricorrenti, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Condanna altresì la ricorrente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., commi 1, 2 e 3, in favore di tutti i contro ricorrenti liquidandole nella misura di Euro 2000,00 per ciascuno. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.